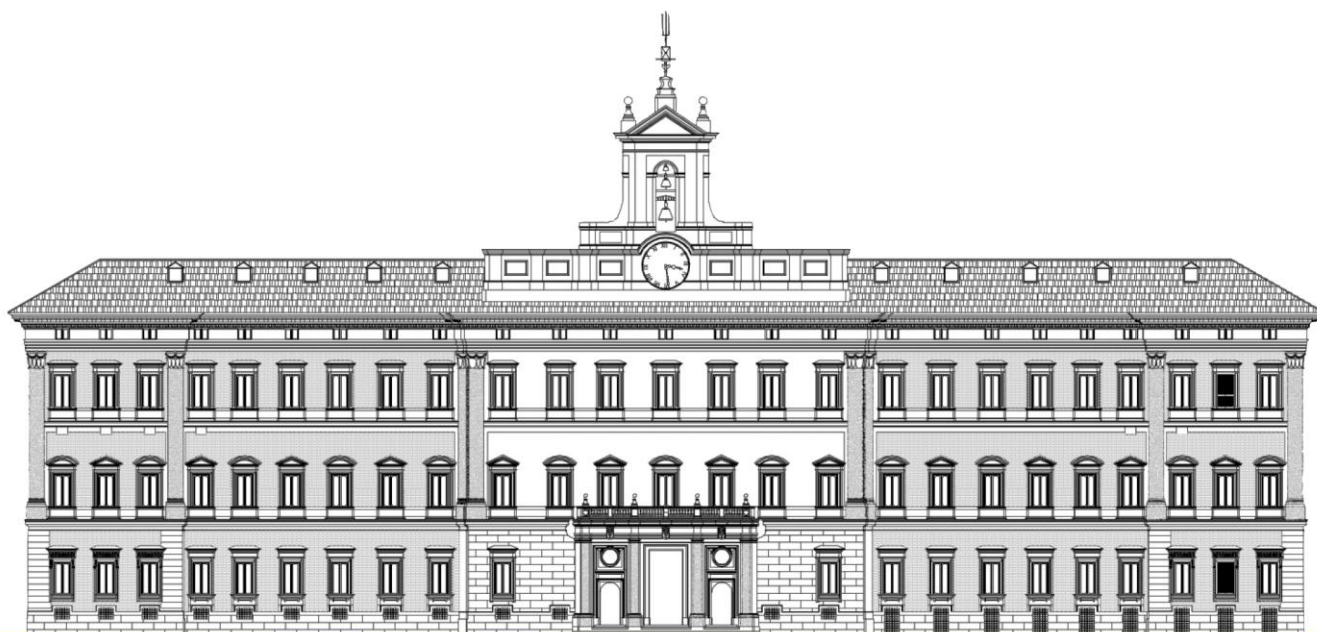




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2715-A

Istituzione del Registro nazionale degli
orfani per crimini domestici

N. 133 – 20 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2715-A

Istituzione del Registro nazionale degli
orfani per crimini domestici

N. 133 – 20 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
FINALITÀ.....	- 3 -
ARTICOLO 2	- 4 -
ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI	- 4 -
ARTICOLO 3	- 6 -
COMUNICAZIONE DEI DATI	- 6 -
ARTICOLO 4	- 7 -
INFORMAZIONE IMMEDIATA ALLE VITTIME E AI TUTORI.....	- 7 -
ARTICOLO 5	- 8 -
PRESA IN CARICO DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI	- 8 -
ARTICOLO 6	- 10 -
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	- 10 -
ARTICOLO 7	- 11 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2715-A
Titolo:	Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Carfagna (NM(N-C-U-I)M-CP)
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

La proposta di legge reca l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.

Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla Commissione XII (Affari sociali), che vi ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame.

Né il testo originario del provvedimento né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente sono corredate di relazione tecnica.

Il testo risultante dall'esame in sede referente, ora all'esame dell'Assemblea, si compone di 7 articoli.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Finalità

Le norme individuano le seguenti finalità del provvedimento in esame:

- assicurare il censimento, il monitoraggio e il coordinamento delle misure di tutela, di assistenza e di sostegno economico in favore dei minori e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani a seguito di crimini commessi in ambito domestico ai sensi dell'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, con particolare riferimento agli orfani di femminicidio, di cui all'articolo 577-

bis del codice penale. A tal fine, è prevista l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici (comma 1);

- garantire un sistema unitario e integrato di tutela, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge n. 77 del 2013 (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le finalità del provvedimento nel censimento, nel monitoraggio e nel coordinamento delle misure di tutela, assistenza e sostegno economico in favore degli orfani di crimini domestici, con particolare riferimento agli orfani di femminicidio, anche mediante l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, nonché nella garanzia di un sistema unitario e integrato di tutela.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le norme si limitano a individuare le finalità del provvedimento.

ARTICOLO 2

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici

Le norme istituiscono, presso il Ministero della giustizia, il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici (Registro), quale base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e del regolamento (UE) 2016/679¹ (comma 1).

Nel Registro sono raccolti e aggiornati tempestivamente le informazioni e i dati identificativi degli orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1, al fine di:

- monitorarne la distribuzione nel territorio nazionale e i loro bisogni sociali e assistenziali [comma 2, lettera *a*]);
- verificare l'attivazione delle misure previste dalla legge [comma 2, lettera *b*]);
- agevolare la cooperazione tra le amministrazioni competenti [comma 2, lettera *c*]).

¹ Si tratta del *General Data Protection Regulation* (GDPR) ossia del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Le norme stabiliscono che venga assicurata la pubblicità istituzionale dell'operatività del Registro mediante campagne di informazione rivolte alle Forze di polizia, alla magistratura, ai servizi sociali, agli enti locali, ai centri antiviolenza e agli ordini professionali coinvolti, per garantire la piena conoscenza dello strumento. Le campagne informative sono attuate con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza dei soggetti interessati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 (comma 3).

Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2027 e di 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Le campagne informative di cui al comma 3 sono invece realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti a tal fine destinati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, presso il Ministero della giustizia, il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici (Registro), quale base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale e del regolamento (UE) 2016/679² (comma 1). Nel Registro sono raccolti e aggiornati tempestivamente le informazioni e i dati identificativi degli orfani di crimini domestici e di femminicidio, al fine di monitorarne la distribuzione territoriale e i bisogni sociali e assistenziali, verificare l'attivazione delle misure di tutela previste dalla legge e agevolare la cooperazione tra le amministrazioni competenti (comma 2). È inoltre prevista la realizzazione di campagne informative rivolte ai soggetti istituzionali e professionali coinvolti, nel rispetto della riservatezza degli interessati (comma 3). Per l'istituzione del Registro è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per il 2027 e di 460.000 euro annui a partire dal 2028. Le campagne informative sono invece realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

In proposito, stante l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui trattasi, appare opportuno acquisire elementi informativi sia in merito ai costi derivanti dall'istituzione del Registro e dalla relativa manutenzione, al fine di valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa, sia in ordine alle predette campagne di informazione allo scopo di assicurare che esse

² Si tratta del *General Data Protection Regulation* (GDPR) ossia del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

possano essere realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 prevede che, fermo restando quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, che reca un'autorizzazione di spesa riferita all'istituzione del Registro nazionale degli orfani per i crimini domestici, le campagne informative di cui al precedente comma 3 sono realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti a tal fine destinati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 7 del provvedimento in esame già reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione del provvedimento nel suo complesso, potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione in commento ovvero modificarla al fine di precisarne la portata, allineando la formulazione a quella più comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto, appare utile acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3

Comunicazione dei dati

Le norme prevedono che gli uffici giudiziari comunichino al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio, secondo tempi, modalità e procedure definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (comma 1).

Le modalità tecniche per l'accesso e la consultazione sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro lo stesso termine (comma 2).

La Scuola superiore della magistratura promuove e organizza la formazione per il personale appartenente alla magistratura coinvolto nelle procedure di segnalazione di cui al comma 1 (comma 3).

Per le finalità di assistenza e di sostegno dei minori, sono autorizzate a consultare il Registro le amministrazioni e gli enti pubblici competenti all'erogazione dei servizi e delle misure di sostegno (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la comunicazione al Ministero della giustizia dei dati relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio da parte degli uffici giudiziari, demandando a successivi decreti la definizione delle relative modalità e procedure, e prevedono attività formative, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, per i magistrati coinvolti e la consultazione del Registro da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti all'erogazione delle misure di assistenza e sostegno ai minori.

In proposito, stante l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui trattasi, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alle risorse con le quali la Scuola superiore della magistratura, inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, potrà far fronte alle attività formative ad essa affidate. Andrebbe inoltre acquisita conferma che le risorse stanziare dall'articolo 2, comma 4, siano congrue anche rispetto agli oneri connessi alla consultazione del Registro da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti, tenuto conto delle caratteristiche di interoperabilità che la piattaforma dovrà assicurare per consentire l'accesso e la condivisione dei dati.

ARTICOLO 4

Informazione immediata alle vittime e ai tutori

Le norme prevedono che, entro quattro giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per i delitti indicati all'articolo 1 del presente provvedimento, il competente procuratore della Repubblica trasmetta all'orfano e, ove minorenne, al tutore o affidatario dell'orfano e ai servizi sociali competenti per territorio un documento informativo unificato, redatto in forma semplice e comprensibile, multilingue e disponibile in formato cartaceo e digitale, contenente le modalità di accesso:

- alle misure di tutela previste dalla legge n. 4 del 2018³, e a quelle erogate dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 [comma 1, lettera *a*]);
- al patrocinio a spese dello Stato, previsto dalla parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 [comma 1, lettera *b*]).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, entro quattro giorni dall'iscrizione della notizia di reato, il competente procuratore della Repubblica trasmetta all'orfano e, se minorenni, al tutore o affidatario e ai servizi sociali territorialmente competenti un documento informativo unificato, redatto in forma semplice e comprensibile, multilingue e disponibile in formato cartaceo e digitale, recante le modalità di accesso alle misure di tutela e sostegno previste dalla normativa vigente per gli orfani di crimini domestici e al patrocinio a spese dello Stato.

In proposito, considerato che la disposizione introduce nuovi obblighi informativi a carico di soggetti pubblici, appare opportuno acquisire conferma che gli stessi possano essere assolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2.

ARTICOLO 5

Presa in carico da parte dei servizi sociali

Le norme prevedono che i servizi sociali competenti per territorio, ricevuto il documento informativo di cui all'articolo 4, comma 1, attivino tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le procedure per la presa in carico dell'orfano (comma 1).

All'esito delle valutazioni di loro competenza, i servizi sociali redigono un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) che può comprendere il supporto psicologico, educativo, sociale e scolastico e prevedere le necessarie integrazioni con le attività di assistenza sanitaria nonché l'eventuale sostegno abitativo. Nell'ambito del PIAT è altresì individuato un referente responsabile del coordinamento degli interventi, della definizione

³ Recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

degli obiettivi assistenziali e del monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto medesimo. Il PIAT è elaborato in forma multidisciplinare con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore ed è aggiornato almeno ogni sei mesi ovvero entro un termine più breve nei casi di particolare urgenza e fragilità (comma 2).

Nell'ambito della presa in carico di cui al comma 1, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto della violenza domestica, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integrazione degli interventi e l'adeguata protezione del soggetto interessato (comma 3).

Le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del PIAT nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Si ricorda che la legge n. 4 del 2018 già prevede misure specifiche per gli orfani di crimini domestici, tra cui l'assistenza medico-psicologica gratuita a carico del SSN (articolo 9) e interventi di sostegno dei servizi sociali, su segnalazione del tribunale, nell'ambito dell'affidamento dei minori (articolo 10).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i servizi sociali territorialmente competenti attivino tempestivamente le procedure per la presa in carico dell'orfano (comma 1) e predispongano un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) che individua un referente responsabile del coordinamento e del monitoraggio degli interventi ed è aggiornato almeno ogni sei mesi (comma 2). Nell'ambito della presa in carico, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, il tribunale per i minorenni e gli enti del Terzo settore (comma 3). Le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del PIAT nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 4).

In proposito, considerato che le disposizioni in esame prevedono specifici adempimenti a carico dei servizi sociali territorialmente competenti, con particolare riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento periodico dei progetti individuali di assistenza e tutela (PIAT), all'individuazione di un referente responsabile, nonché al coordinamento degli interventi con le altre amministrazioni coinvolte, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a chiarire quali tali attività risultino già svolte a legislazione vigente e se le restanti attività possano essere assicurate nell'ambito delle risorse disponibili, come previsto dal comma 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 7 del provvedimento in esame già reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione del provvedimento nel complesso, potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione in commento.

ARTICOLO 6

Protezione dei dati personali

Le norme stabiliscono che il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro avvenga nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679⁴ e del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). È vietato qualsiasi utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle previste dal provvedimento in esame. L'accesso ai dati personali contenuti nel Registro è limitato, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento ai soli soggetti istituzionali deputati alla realizzazione di misure di protezione e assistenza del singolo, nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine. L'accesso a fini statistici è limitato a dati aggregati o, comunque, in forma non idonea a consentire l'identificazione dell'interessato (comma 1). Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite altresì le categorie di dati personali contenute nel Registro, i tempi di conservazione dei dati medesimi, distinti in base ai fini perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679, le modalità di accesso selettivo al Registro in base alle necessità inerenti al ruolo svolto dal soggetto che vi accede, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e le misure di sicurezza adottate, adeguate al livello di rischio connesso al trattamento (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano il trattamento e la protezione dei dati personali contenuti nel Registro.

⁴ Si tratta del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 7

Disposizioni finanziarie

Le norme prevedono che, agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2027 e a 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (comma 1).

Fermo restando quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il **comma 1** provvede agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2027 e a 460.000 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che tale ultima disposizione ha unificato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, disponendo altresì che il Fondo di rotazione risultante da tale unificazione è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati.

Successivamente, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 122 del 2016 ha previsto che, in attuazione della direttiva 2004/80/CE (procedura di infrazione 2011/4147), il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura fosse destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, mentre l'articolo 11, comma 4, della legge n. 4 del 2018 ha poi ricompreso nell'ambito di operatività del Fondo medesimo gli orfani per crimini domestici.

In proposito, si osserva che il predetto Fondo reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 31.046.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed è iscritto sul capitolo 2982 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a sua volta articolato in più piani gestionali afferenti alle diverse platee di soggetti interessati.

Segnatamente, con riferimento alla categoria degli orfani per crimini domestici, come è dato evincere dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il piano gestionale n. 4 del citato capitolo 2982 è destinato all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa e reca, per l'anno 2026, uno stanziamento di 3.610.000 euro.

Occorre peraltro rammentare che, ai fini dell'alimentazione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, della legge n. 108 del 1996, il quale prevede che confluiscano nel Fondo, oltre al suddetto stanziamento a carico del bilancio dello Stato, i proventi dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale e quelli provenienti da donazioni e lasciti da chiunque effettuati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 44 del 1999, il quale individua, invece, un contributo sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nonché una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, e a un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite relative ai beni mobili o immobili e ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse aggiuntive, specificamente riferite alla riassegnazione alla spesa delle entrate relative alle somme riscosse a titolo di aliquota dell'imposta sulle assicurazioni nonché dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime, sono iscritte sul piano gestionale n. 3 del soprarichiamato capitolo 2982 ed ammontano, per l'anno in corso, a 67.798.397 euro.

In tale quadro, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse occorrenti nell'ambito del Fondo utilizzato a copertura finanziaria e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza

pregiudicare la realizzazione delle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 2 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato con riferimento agli articoli 2 e 5, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.